



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 - Fax 56900

E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it

Sito Internet: www.comunemordano.it

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 30/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015.

L'anno **Duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	GASPARRI MAURIZIO	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	TEDALDI ANTONIO	Presente
CAVINA MARCO	Presente	FOLLI CINZIA	Presente
TASSINARI NICOLA	Presente		
DALL'AGLIO CARLO	Presente		
AVONI FEDERICO	Presente		
CIRESE PIERINA	Presente		
SGUBBI VALENTINA	Assente		
FRABBONI NICOLETTA	Presente		
GRANDI SIMONE	Assente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CIGNA GIORGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 5 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: AVONI FEDERICO, CIRESE PIERINA, TEDALDI ANTONIO.

... omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

- visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- richiamata la deliberazione C.C. n. 21 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2015;

- visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13](#) del citato [decreto-legge n. 201, del 2011](#)”;

- richiamato l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, che prevedono l'aliquota base TASI nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 D.L. 201/2011, incrementabile pertanto nel 2014 e 2015 fino al 3,3 per mille, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nonché riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile fino all'azzeramento;

- considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2015 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015 come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote del tributo IMU (adottata in data odierna), rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014;

- considerato altresì:

- che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille, è comunque tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure;

- che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile al prelievo IMU;

- accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi Associato, il gettito atteso di euro 386.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

a) aliquota **Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dall'art. 4 del regolamento comunale TASI e **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
Fino ad € 260,00	160
da € 261,00 ad € 400,00	120
da € 401,00 ad € 600,00	80
da € 601,00 ad € 800,00	40
oltre € 800,00	0

b) con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 2,2 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, ferma restando le detrazioni sopraindicate;

c) aliquota **Tasi del 1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal pagamento dell'IMU;

- di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

- richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l'anno 2015, **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

- ritenuto comunque di definire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore, con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

- individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi:

	Riferimenti di bilancio di previsione
Polizia municipale € 110.908,60	tit. 1 funz. 03 serv. 01 int. 01, 02, 03, 05, 07
Illuminazione pubblica € 138.000,00	tit. 1 funz. 08 serv. 02 int. 03
Anagrafe e stato civile € 156.355,00	tit. 1 funz. 01 serv. 07 int. 01 e 07
Servizi assistenziali e sociali; € 179.000,00	tit. 1 funz. 10 serv. 04 int. 03 e 05

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale sopraindicati).

- considerato altresì che è prevista, ai sensi dell'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014, una specifica agevolazione in materia di TASI a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi;

- ritenuto opportuno disciplinare le modalità con le quali l'Ufficio Tributi debba essere messo a conoscenza dell'applicazione della riduzione da coloro che ne attestino avere diritto, mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014 entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21.3.2015) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2015;
- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale Di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1/1/2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;
- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del decreto prot. n. 3278/6 del 29.5.2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:

favorevoli: 8

contrari 3: (Folli, Gasparri, Tedaldi)

D E L I B E R A

1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2015**, le aliquote della TASI come segue:

- a) aliquota **TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dall'art. 4 del regolamento comunale TASI;
- b) **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
Fino ad € 260,00	160
da € 261,00 ad € 400,00	120
da € 401,00 ad € 600,00	80
da € 601,00 ad € 800,00	40
oltre € 800,00	0

c) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI,

l'aliquota TASI è del 2,2 per mille, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate;

d) aliquota **Tasi del 1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal pagamento dell'IMU;

e) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

d) quota a carico del detentore nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2013, pari al 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

2) di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

3) di disporre che coloro che intendano usufruire, ai sensi dell'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014, della specifica agevolazione in materia di TASI prevista a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi, trasmettano al competente Ufficio Tributi Associato apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle suddette condizioni previste entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

4) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

5) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Marco Casolini)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
GOLINI STEFANO

Il Segretario Comunale
Dott. CIGNA GIORGIO

=====

**Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:**

è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mordano
per 15 giorni consecutivi dal al

Il Segretario Comunale
Dott. CIGNA GIORGIO

=====

che la presente deliberazione:

X è **immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art.134 del
D.Lgs. 267/2000.

è **divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/
2000.

Addì, 30/04/2015

Il Segretario Comunale
Dott. CIGNA GIORGIO
